

FOGLIO INFORMATIVO n. 20/1

AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE AD IMPRESE - APERTURA DI CREDITO
IN CONTO CORRENTE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica: IMPREBANCA S.P.A.
Forma Giuridica: Società Per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: VIA COLA DI RIENZO, 240 - 00192 - ROMA (RM)
Indirizzo Telematico: info@imprebanca.it
Sito Internet: www.imprebanca.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n.5719
Codice ABI n. 03403
Codice Fiscale: 09994611003 P.Iva.: 09994611003
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma - n. 1202384
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Generalità del soggetto che effettua l'offerta fuori sede (nome e cognome - indirizzo/sede legale - e-mail - n. tel.)

Qualifica del soggetto sopra indicato _____

Dati iscrizione albo _____ n. _____ in data _____

Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, composto di n. 6 pagine.

Data _____ (firma del cliente) _____

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito bancario (c.d. fido) è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del Cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Il Cliente può utilizzare la disponibilità di denaro posta a suo favore secondo le sue esigenze, con prelievi unici o frazionati nel tempo, ripristinando il credito disponibile con successivi versamenti nonché bonifici o altri accrediti.

La banca ha la facoltà di chiedere al Cliente il rilascio di una garanzia per la somma di denaro messa a sua disposizione e ciò può avvenire sia con una garanzia reale (ipoteca o pegno) che con una garanzia personale (fideiussione).

L'apertura di credito in conto corrente produce interessi a carico del correntista calcolati in funzione dell'entità e della durata dell'utilizzo. Tali interessi possono essere determinati sulla base di un tasso fisso o sulla base di un tasso

variabile, quest'ultimo associato ad uno specifico parametro di mercato maggiorato di uno spread negoziabili con il cliente sulla base del merito creditizio.

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - FONDO GARANZIA PMI L. 662/96

E' un'apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI e dei professionisti iscritti ad ordini e associazioni professionali attraverso l'intervento di garanzia dello Stato.

Esso è rivolto esclusivamente a clienti "non consumatori", che possono richiedere l'intervento del Fondo. In tal caso, la Banca valuterà l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

L'apertura di credito in conto corrente è riservata alle Piccole e Medie Imprese (PMI) e ai professionisti iscritti ad Ordini o Associazioni professionali. Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali, delle limitazioni territoriali nonché delle "altre operazioni" si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

La garanzia del "Fondo di Garanzia PMI ex L. 662/96" è prevista nelle misure percentuali disciplinate dal Fondo e comunque entro il massimale (plafond) pro tempore garantito dal Fondo per ogni impresa.

L'apertura di credito in conto corrente è destinata a qualsiasi altra operazione finanziaria diversa dall'investimento, purché direttamente finalizzata all'attività d'impresa, quale, ad esempio, liquidità aziendale.

RISCHI DELL'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

E' possibile che la Banca possa chiedere il rimborso di quanto dovuto dal correntista a fronte dell'apertura di credito.

In caso di apertura di credito in conto corrente a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza, in relazione all'andamento del parametro prescelto.

In caso di apertura di credito in conto corrente a tasso fisso il cliente non può beneficiare di eventuali variazioni favorevoli dei tassi di mercato.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Affidamento di 10.000,00 Euro con contratto a tempo indeterminato.

Si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.

Si prevede la commissione onnicomprensiva.

Accordato	10.000,00 Euro
Tasso debitore nominale annuo	9,00%
Commissione onnicomprensiva	2,00%
Spese collegate all'erogazione del credito	0,00 Euro
Altre Spese	2,50 Euro
Interessi	225,00 Euro
T.A.E.G.	11,572%

Il TAEG riportato non comprende il costo dell'eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating/rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.

Nel TAEG possono essere ricompresi anche oneri (regolati direttamente dal cliente "Oneri Esterni") relativi a costi accessori (ad es. adesione a fondi garanzie, assicurazioni, perizia, compenso mediazione, etc.)

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da una azienda titolare di un affidamento in conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre Condizioni

Economiche".

Tutte le voci di costo sono esposte al valore massimo applicabile (ad esclusione di quelle con una diversa e specifica indicazione).

VOCI DI COSTO		
COSTO DEL CONTO CORRENTE DI SERVIZIO	Tenuta del conto (spese diverse dal canone annuo)	Quelle indicate nell'apposito foglio informativo del conto corrente
ALTRE VOCI	Capitalizzazione interessi	Annuale
	Criterio calcolo interessi	Anno civile gg 365, se bisestile gg 366
	Commissione Istruttoria Veloce	Quelle indicate nell'apposito foglio informativo del conto corrente
INTERESSI DEBITORI	Durata	Fino a revoca
	Tasso di interesse nominale annuo	Euribor (Euro Interbank Offered Rate) media mensile riferita al mese precedente a uno, tre, sei mesi oltre spread
	Parametro di indicizzazione	Euribor (Euro Interbank Offered Rate) media mensile riferita al mese precedente uno, tre, sei mesi.
	Spread	9,50 %
	Commissione onnicomprensiva	Commissione % onnicomprensiva - Trimestrale 0,50 %
SCONFINAMENTI	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 12,00 %

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Altre spese da sostenere	
Affidamento in C/C Ipotecario	
Perizia tecnica	Eseguita da tecnico di fiducia della Banca i cui costi sono regolati direttamente dal cliente.
Adempimenti notarili	I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio.
Assicurazione immobile	Contro il rischio di incendio, fulmine, esplosione e scoppio dell'immobile da stipulare con compagnia scelta dal

	cliente.
Imposta sostitutiva	Come prevista per legge

Al rapporto si applica un Tasso di mora nelle misure indicate alle voci "Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate" così come disposto dagli artt. 1224 e 1284 del codice civile.

Per le altre condizioni economiche si rinvia al foglio informativo di conto corrente.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Modalità di rilevazione e di aggiornamento

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) media mensile, riferita al mese precedente a uno, tre, sei mesi, rilevato dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) pubblicato, di norma, sul "Il Sole 24 Ore" (colonna "Tasso 360" de "Il Sole 24 Ore") per valuta data riferita al mese precedente rispetto a quello in cui il mutuo è erogato. Qualora i tassi dovessero essere collegati ad un parametro di indicizzazione, ove quest'ultimo, dovesse risultare negativo, il medesimo sarà assunto pari a zero.

L'indice di riferimento è rilevato quotidianamente sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) - da EMMI - European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor".

Per una miglior descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, è possibile fare riferimento al sito internet di EMMI - European Money Markets Institute (<http://www.emmi-benchmarks.eu/>).

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento, si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto per l'Indice dall'art 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 (Piano di Sostituzione indici di riferimento) - sezione: Indice alternativo in caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice -, pubblicato sul sito internet della Banca (<https://www.imprebanca.it/site/home/trasparenza.html>), al quale si rinvia. Ai sensi dell'art. 118-bis del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) la Banca provvede, entro trenta giorni, a dare notizia della variazione sostanziale (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo) o della cessazione dell'indice di riferimento mediante comunicazione in forma scritta o su altro supporto durevole; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, all'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

Ultime Rilevazioni

Data di decorrenza parametro di riferimento	Media Mensile Euribor 360 1 Mese	Media Mensile Euribor 360 3 Mesi	Media Mensile Euribor 360 6 Mesi
01/09/2025	1,892%	2,017%	2,085%
01/10/2025	1,891%	2,030%	2,100%
01/11/2025	1,908%	2,033%	2,104%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di fido, può essere consultato in succursale e sul sito internet della banca www.imprebanca.it

RECESSO E RECLAMI

Recesso del Cliente

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento.

Recesso della Banca

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal fido in conto corrente ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.

Se l'apertura di credito è concessa ad un consumatore, la Banca può recedere, nonché ridurla e sospenderla:

- Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, solo se ricorre un giustificato motivo; in questo caso, per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni;
- Nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, con preavviso non inferiore a 15 giorni.

Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino del fido in conto corrente neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. Al Cliente è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere in ogni momento dal fido in conto corrente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Cola di Rienzo, 240 00192 Roma; e-mail: reclami@imprebanca.it; Fax: +39 06.92912663) che risponde entro 15 giornate operative dal ricevimento per i servizi di pagamento ed entro 60 giorni per gli altri servizi bancari e finanziari.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i citati termini, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000,00 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le succursali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.
- Il cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria se la conciliazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo.
- Il cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (artt. 806 e ss. del c.p.c.).

GLOSSARIO

Garanzia reale	E' un diritto reale su un bene altrui, con la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato debito.
-----------------------	--

Garanzia personale	E' l'atto con il quale un soggetto (c.d. garante) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui (nel caso di specie quella contratta dal beneficiario del fido con la Banca) obbligandosi personalmente verso il creditore (la Banca) il quale potrà quindi rivalersi sul patrimonio di persona diversa dal debitore.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Interessi moratori	Tasso di interesse a carico del cliente in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento alle proprie obbligazioni